

sta ed opportuna garanzia col sottoporre al parere del Consiglio di Stato tali facoltà concesse al Governo.

Ora io domanderei che quest'articolo 3 diventasse articolo 4 ed il 4 diventasse 3; e ne dico la ragione.

L'articolo 4 dice:

“ Il Governo del Re è anche autorizzato a vendere a trattativa privata i beni demaniali che non abbiano un valore superiore alle lire 1000. Se vi siano più concorrenti all'acquisto, si procederà alla vendita a licitazione privata. ”

Con la inversione proposta da me anche questa facoltà sarebbe sottoposta alla giusta garanzia a cui la Commissione ha voluto sottoporre le facoltà concesse al Governo coi primi due articoli.

Dimodochè la disposizione dell'articolo 3: “ Le vendite e le permutate di cui agli articoli precedenti saranno fatte sulla base del prezzo di stima, sentito il Consiglio di Stato tanto sulla regolarità del progetto di contratto, quanto sulla convenienza amministrativa, ” si estenderebbe anche alla facoltà contenuta nell'articolo 4.

Non si tratta di fiducia, poichè io sono sicuro che il presente ministro e quelli che gli succederanno, faranno sempre le cose con la massima regolarità; ma si tratta di richiedere le debite garanzie, nella gestione del patrimonio dello Stato; essendo evidente che non è il ministro che deve valutare ed apprezzare un fondo e che possa sapere se abbia o no il valore di mille lire. A beni di valore molto superiore potrebbe, per cause indipendenti dalla volontà dei ministri, venire attribuito quello di mille lire per isfuggire a quella garanzia che la Commissione ha voluto porre per i beni che eccedono codesto prezzo.

E giacchè ho facoltà di parlare, darò anche una breve spiegazione relativamente all'articolo aggiuntivo. Io ho proposto un articolo 6 aggiuntivo col quale si dice che:

“ Il ministro delle finanze presenterà al Parlamento, nel principio di ogni anno, una relazione delle vendite e permutate avvenute nell'anno precedente, in conformità della presente legge. ”

Mi pare che non occorra aggiungere parola per giustificare quest'articolo; poichè è evidente che, dando il Parlamento una facoltà al potere esecutivo, ciò che meno si può richiedergli è di render conto dell'uso che ne farà.

Quindi io nutro fiducia che il ministro e la Commissione verranno accettare l'inversione e l'aggiunta che ho proposte e che la Camera vorrà fare ad esse buon viso.

Presidente. Mi pare che potremmo rimandare la discussione sulle proposte dell'onorevole Sciacca agli articoli cui esse si riferiscono.

Danieli, relatore. Precisamente.

Presidente. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo alla discussione degli articoli.

“ Art. 1. Il Governo del Re è autorizzato a vendere a trattativa privata ai Comuni, alle Provincie e ad altri Corpi morali legalmente costituiti i beni demaniali non necessari per servizi governativi, che siano richiesti ad uso di pubblico servizio od a scopi di comprovata utilità, e che non abbiano un valore superiore alle lire 20,000. È pure autorizzato, dentro gli stessi limiti di valore, a permutare beni demaniali coi Comuni, con le Provincie e con altri Corpi morali legalmente costituiti. ”

(È approvato).

“ Art. 2. Il Governo del Re è autorizzato a permutare con privati beni demaniali che non abbiano un valore superiore alle lire 25,000. ”

(È approvato).

Ora l'onorevole Sciacca della Scala propone che l'articolo quarto prenda il posto del terzo e il terzo diventi quarto.

L'onorevole relatore ha facoltà di dire il suo avviso intorno a questa proposta.

Danieli, relatore. La Commissione non crede di poter accettare l'emendamento proposto dall'onorevole Sciacca della Scala.

Lo scopo del presente disegno di legge è quello di semplificare il servizio delle vendite e delle permutate dei beni demaniali. Ora, se per le vendite dei beni, che abbiano un valore non superiore alle 1000 lire, vogliamo il parere del Consiglio di Stato tanto sulla regolarità del progetto di contratto, quanto sulla convenienza amministrativa, veniamo a creare una complicazione, che diminuirebbe di molto il beneficio al quale miriamo.

Comin. Chiedo di parlare.

Danieli, relatore. Osservo poi che i beni demaniali di valore non superiore alle mille lire sono: 270 fino a lire 20, 602 fino a lire 100, 1098 fino a lire 500, 309 fino a lire 1000, e quindi in totale 2,299. Se la proposta dell'onorevole Sciacca della Scala fosse adottata, il Consiglio di Stato dovrebbe dare 2,299 pareri per la vendita di questi beni demaniali di tenue valore.

Per tali ragioni, la Commissione è dolente di